

# Comuni, contraddittorio da limitare a questioni estimative e agevolazioni

## Statuto del contribuente

Dal 18 gennaio riforma in vigore ma manca il Dm con i limiti alle nuove regole

Vanno esclusi dall'obbligo gli atti «automatizzati», che sono la maggioranza

### Giuseppe Debenedetto

Dal 18 gennaio è entrata in vigore la riforma dello Statuto del contribuente (Dlgs 219/2023), destinata a cambiare le procedure degli uffici tributi comunali e dei concessionari.

Tra le novità più rilevanti si segnala l'obbligo di instaurare con il contribuente un contraddittorio, prima di emettere l'atto impositivo. In concreto gli uffici dovranno invia-

re ai contribuenti uno schema dell'accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire controdeduzioni o per estrarre copia degli atti. L'accertamento non può essere adottato prima dei 60 giorni e l'eventuale decadenza in questo periodo fa slittare il termine di altri 120 giorni.

Rispetto alla prima versione licenziata dal Governo il 23 ottobre, con il Dlgs 219/2023 viene eliminata la possibilità di prorogare il termine di 60 a 90 giorni, si stabilisce che la comunicazione al contribuente dello schema dell'atto avvenga con modalità idonee a garantirne la conoscibilità e si introduce l'obbligo di motivazione rafforzata degli atti emessi all'esito del contraddittorio.

Sono esclusi dal contraddittorio «gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni», individuati con Dm, e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Non è chiaro se il Dm riguarderà solo le entrate erariali, essendo il contraddittorio inserito tra i principi ai quali gli enti locali dovranno adeguarsi (come previsto dal nuovo articolo 1, comma 3-bis della legge 212/2000), o se il Dm individuerà le fattispecie escluse dal contraddittorio anche per gli enti territoriali. Questi, in ogni caso, «non possono stabilire garanzie inferiori» (comma 3-ter) e quindi dovrebbero allinearsi alle indicazioni ministeriali.

Ad oggi però il Dm non è stato adottato, per cui non è chiaro se gli enti locali devono comunque attivare il contraddittorio per tutti gli accertamenti emessi dal 18 gennaio.

Intanto va evidenziato che le fattispecie escluse, a ben vedere, coprono gran parte degli accertamenti emessi dai Comuni, quasi tutti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, considerato che nel campo dei tributi locali le questioni estimative sono veramente poche, come pure le questioni riguardanti la spet-

tanza di agevolazioni.

Andrebbero quindi individuate, per i Comuni, due macro-tipologie di casi soggetti all'obbligo del contraddittorio: 1) questioni estimative (si pensi alle rettifiche del valore Imu delle aree edificabili oppure agli accertamenti Tari relativi alle aree di produzione di rifiuti speciali); 2) diniego di agevolazioni richieste (si pensi all'esonerazione dall'Imu per gli enti non commerciali).

Per il resto è da escludere l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che non ha versato il tributo o che lo ha versato parzialmente o in ritardo, oppure per le omesse e infedeli dichiarazioni a eccezione dei limitati casi prima indicati.

Pertanto, in assenza del Dm che delimita la portata applicativa del contraddittorio, questo non può essere applicato a tutti i casi, ma al più dovrebbe essere limitato a quelli rientranti nelle due macro-tipologie richiamate.